N. 823 SENT.
del 08/07/2014
DEPOSITATA in Udienza

N. 1149/13 R.G.N.R.
N. 105/14 R.G.

Avviso deposito con estratto ex art. 548 CPP comunicato al P.G.

il

N. Reg.Com. Atti

Avviso deposito con estratto ex art.548 CPP notificato a

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA PENALE

DISPOSITIVO DI SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(ARTT. 544 E SS., 549 C.P.P.)

Il Giudice, Dott. Paolo De Luca

alla pubblica udienza del 08/07/2014, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
[redacted] nato a Pesaro il 29/05/1958 ivi residente [redacted]
entrambi del foro di Pesaro, entrambi difensori di fiducia;

LIBERO NON PRESENTE

IMPUTATO

IRREVOCABILE il

Del reato p. e p. dall'art. 10 bis D.L.vo 74/2000, perché, in qualità di legale rappresentante della [redacted] " con sede legale in [redacted], ometteva di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (mod. 770) e, quindi, entro il 20/09/2012, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti relative ad emolumenti erogati nell'anno di imposta 2011 per un importo complessivo pari ad € 139.278,00.
In Pesaro, il 20/09/2012.

TRASMESSO ESTRATTO ESECUTIVO IL

Con l'intervento del Pubblico Ministero [redacted]

N. R.ES.P.M.

N. CAMP.

SCHEDA IL

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 2° co. cpp.;

Il difensore dell'imputato si associa;

IL CASO.it

Motivazione

L'imputato veniva citato a giudizio innanzi a questo Tribunale monocratico. All'esito dell'odierna udienza dibattimentale, dichiarata chiusa l'istruttoria, svolta mediante produzioni documentali audizione del teste del PM, dell'imputato ed acquisizioni documentali, il PM e la difesa concludevano concordemente nei modi sopra menzionati.

In accordo con la richiesta delle parti, l'imputato va assolto, perché il fatto non costituisce reato, per le seguenti considerazioni.

Se, come evidenziabile dagli atti, ed emerso in dibattimento per effetto delle risultanze testimoniali, della documentazione e delle stesse dichiarazioni dell'imputato, il fatto materiale di omesso versamento non è in contestazione, si ritiene ricorrano ampiamente i presupposti per ascrivere l'omissione ad effettiva impossibilità da parte dell'imputato, trovatosi nell'assoluta indisponibilità di risorse finanziarie, dall'oggi al domani, a causa dell'illecita condotta, di "tradimento" dei suoi agenti, che, dall'oggi al domani, risultano avere portato alla concorrenza pressoché tutto il portafoglio clienti di un'azienda fino ad allora condotta e gestita in modo florido e, dopo ciò ed a causa di ciò, costretta dapprima a tentare la strada della procedura concordataria e, in seguito, a subire la dichiarazione di fallimento. La consacrazione del riscontro alla fondatezza della prospettazione dell'imputato - il quale ha riferito di essersi impegnato oltre ogni possibile limite nell'intento di fare fronte alle scadenze improvvisamente presentatisi, anche mediante il sacrificio di cespiti personali-, si rinviene nei provvedimenti giudiziari prodotti, relativi alle cause civili instaurate e che hanno visto il riconoscimento delle ragioni dell'imputato, mediante i vari ordini di cessazione dell'attività in concorrenza dell'azienda (docc. 4,6,7 della difesa); ciò comporta il riconoscimento della fondatezza delle argomentazioni addotte dall'imputato nel processo, valutabili non già quali merc espediente difensivo, ma quali espressione di incolpevole, imprevedibile ec insormontabile ostacolo a fare fronte ai debiti che formano oggetto di contestazione L'esclusione di dolo nel fatto, materialmente sussistente, dell'omissione d versamento impone la formula assolutoria relativa al difetto dell'elemento soggettivo, perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art.530 c.p.p.,

Assolve [redacted] dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato pe difetto di dolo.

Pesaro, 8.7.2014

IL GIUDICE
Dott. P. De Luca

DEPOSITATO IN UDIENZA

ILCASO.it